

PRECEDENZA NELLE CERIMONIE NAZIONALI (1950)

CATEGORIA I

Presidenti delle due Camere¹
Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente della Corte Costituzionale²

CATEGORIA II

Classe I

Vice Presidenti delle due Camere³; Vice Presidente del Consiglio dei Ministri⁴; Vice Presidente della Corte Costituzionale⁵; Ministri senza portafoglio; Ministri Segretari di Stato⁶; Giudici costituzionali², Ambasciatori capi delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso lo Stato.

Classe II

Presidente del CNEL⁴; Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura⁴; Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sottosegretari di Stato; Alti Commissari del Governo, Membri degli Uffici di presidenza delle due Camere; Presidenti delle giunte e commissioni permanenti delle due Camere⁴.

Classe III

Presidenti delle giunte e delle assemblee regionali⁷.

Classe IV

Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione; Presidente del Consiglio di Stato; Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione; Presidente della Corte dei conti; Avvocato generale dello Stato; Capo di Stato maggiore della Difesa; Rappresentanti dei Presidenti delle giunte e delle assemblee regionali, in sede⁴.

CATEGORIA III

Classe I

Presidenti e segretari dei partiti politici rappresentati in Parlamento⁴; Presidenti dei gruppi parlamentari⁴; Membri del Parlamento nazionale; Membri nazionali del Parlamento europeo⁴.

Classe II

Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Segretari Generali delle due Camere, Presidente dell'Accademia dei Lincei, Ambasciatori, Primo presidente aggiunto della Corte suprema di Cassazione⁴, Membri del Consiglio Superiore della Magistratura⁴.

CATEGORIA IV

Classe I

¹ Precede il più anziano di età.

² Inserimento previsto dalla circolare 10 dicembre 1959 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

³ Tra coloro che rivestono le stesse cariche, l'ordine è determinato dall'anzianità di nomina e, a parità di essa, dall'età.

⁴ Non prevista dalla circolare del 1950, la collocazione si è affermata per prassi.

⁵ La denominazione non è prevista nella circolare. Con la citata circolare 10 dicembre 1959 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, venne però collocato in tale posizione il *Giudice designato dalla Corte Costituzionale*.

⁶ Secondo l'ordine di costituzione dei Ministri.

⁷ In sede seguono i Ministri. Quando partecipano a cerimonie presenziate da un Sottosegretario di Stato in rappresentanza del Governo, per prassi lo seguono.

Presidente del CNR; Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica; Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale⁴; Commissari dello Stato, del Governo e rappresentanti del Governo presso le Regioni, in sede⁴; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; primi presidenti e procuratori generali delle Corti di appello; Procuratore generale militare presso la Corte suprema di Cassazione; Presidente della Corte militare d'appello; procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello; Presidente del TAR; Presidente della Commissione tributaria centrale; Presidente di Sezione della Corte suprema di Cassazione; Presidente di Sezione del Consiglio di Stato; Presidente di Sezione e Procuratore generale della Corte dei Conti; Avvocato dello Stato alla IV classe, Avvocato dello Stato presso la Corte suprema di Cassazione; Prefetto⁸; Sindaco, in sede⁴; Presidente dell'Amministrazione provinciale, in sede⁴.

Classe II

Presidente del Consiglio superiore dei Ministri⁹; Segretario Generale del CNEL⁴; Vice Segretari Generali degli organi costituzionali⁴; Cancelliere dell'Ordine «al merito della Repubblica Italiana»⁴; Segretario Generale dei Ministri; Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa⁴; Capo della Polizia, Comandante Generale dell'Arma Carabinieri; Comandante Generale della Guardia di Finanza⁴; Governatore della Banca d'Italia⁴; Comandante di Regione militare, di Dipartimento marittimo, di Regione aerea, in sede⁴; Generali di Corpo d'Armata e gradi equivalenti della Marina e dell'Aeronautica; Rettore di Università; Ordinario militare per l'Italia¹⁰; Garante dell'attuazione della legge sull'editoria⁴.

⁸ Quando titolare di Prefettura, in sede, ha per prassi la precedenza sugli appartenenti alla IV categoria.

⁹ O il Vicepresidente, quando il Consiglio è presieduto dal Ministro.

¹⁰ La posizione si estendeva, per prassi, all'Arcivescovo, al Vescovo o all'Abate titolari di Diocesi.